

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Contributi alle imprese che adottano misure per ridurre il rischio di contagio

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **per favorire l'attuazione** delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione **delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro** del 14.3.2020, come integrato il 24.4.2020, **l'art. 95 del DL 34/2020** (c.d. Decreto Rilancio) **promuove l'erogazione**, da parte dell'INAIL, di **interventi straordinari destinati alle imprese che**, successivamente alla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), **abbiano adottato misure per la riduzione del rischio di contagio. L'intervento spetta:** i) **alle imprese**, anche individuali, **iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane**; ii) **alle imprese agricole** iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese; iii) **alle imprese agrituristiche**; iv) **alle imprese sociali** (DLgs. 112/2017) iscritte al Registro delle imprese. **Il contributo massimo concedibile varia in base al numero dei dipendenti dell'impresa**, ed è pari a: i) **15.000,00 euro, fino a 9 dipendenti**; ii) **50.000,00 euro, da 10 a 50 dipendenti**; iii) **100.000,00 euro, con più di 50 dipendenti. L'assegnazione del contributo avviene con procedura automatica** ai sensi dall'art. 4 del DLgs. 123/98, in ragione della quale il contributo **dovrebbe essere concesso successivamente alla presentazione di apposita domanda** e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Tale misura di sostegno alle imprese **è incompatibile con gli altri benefici**, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi. L'agevolazione **non sarebbe quindi cumulabile con il credito d'imposta sanificazione.**

Premessa

L'art. 95 del DL 34/2020, al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020, come integrato il 24.4.2020, **promuove l'erogazione**, da parte dell'INAIL, **di interventi straordinari destinati alle imprese che**, successivamente al 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020, conv. L. 27/2020), **abbiano adottato misure finalizzate alla riduzione del rischio di contagio sul luogo di lavoro.**

Studio Poppi

Per finanziare tali interventi straordinari, **l'INAIL ha dovuto destinare le risorse già disponibili relative al bando ISI 2019**, con conseguente revoca dello stesso, nonché lo stanziamento 2020 previsto per il finanziamento dei progetti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Osserva

In esito a tale norma, l'Istituto ha recentemente confermato che **il bando di finanziamento ISI 2019 è stato cancellato**: pertanto **la procedura**, già interrotta a seguito dell'emergenza sanitaria, **non proseguirà e non vi sarà l'aggiornamento del calendario** da pubblicare entro il 31 maggio 2020 sul sito dell'Istituto né sarà, ovviamente, indetto alcun click day.

Soggetti beneficiari

I soggetti a cui è destinato l'intervento in esame sono **le imprese, anche individuali**, iscritte al **Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane**.

Osserva

Rientrano tra i soggetti beneficiari anche:

- le **imprese agricole** iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- le **imprese agrituristiche**;
- le **imprese sociali** (DLgs. 112/2017) iscritte al Registro delle imprese.

Ambito oggettivo

La misura in esame **spetta per le spese**, sostenute dal 17.3.2020, **in relazione all'acquisto di:**

- **apparecchiature e attrezzature per l'isolamento** o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi
- **costi di installazione**;
- **dispositivi elettronici e sensoristica** per il distanziamento dei lavoratori;
- **apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori** rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- **dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro**;
- **sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi** nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- **dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale**.

Osserva

Con riferimento a questi ultimi, in attesa di specifiche disposizioni, **potrebbe rilevare quanto previsto nell'ambito del bando "Impresa Sicura"** (emanato da Invitalia in attuazione dell'art.

Studio Poppi

43 del DL 18/2020), **che considerava agevolabili:**

- ✓ **mascherine filtranti**, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- ✓ **guanti in lattice**, in vinile e in nitrile;
- ✓ dispositivi per **protezione oculare**;
- ✓ **indumenti di protezione**, quali tute e/o camici;
- ✓ **calzari e/o sovrascarpe**;
- ✓ **cuffie e/o copricapi**;
- ✓ dispositivi per la **rilevazione della temperatura corporea**;
- ✓ **detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici**

Misura del contributo

L'importo massimo concedibile degli interventi agevolativi **varia in base al numero dei dipendenti** dell'impresa, **ed è pari a:**

- **15.000,00 euro**, fino a **9 dipendenti**;
- **50.000,00 euro**, da 10 a **50 dipendenti**;
- **100.000,00 euro**, con più di **50 dipendenti**.

Osserva

I contributi per l'attuazione di tali **interventi sono concessi in conformità a quanto previsto dal nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato** (comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 n. 1863 e successive modifiche).

Modalità di accesso al contributo

La norma dispone che **la concessione del contributo avviene con procedura automatica** ai sensi dall'art. 4 del DLgs. 123/98, in ragione della quale il **contributo dovrebbe essere concesso successivamente alla presentazione di apposita domanda** e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Osserva

La norma agevolativa dispone che l'INAIL procederà a trasferire la risorse a Invitalia. Pertanto, le modalità e le procedure di accesso al contributo in esame **saranno presumibilmente definite con apposito bando emanato da Invitalia** (analogamente a quanto avvenuto con il bando "Impresa Sicura").

Divieto di cumulo con altre agevolazioni

Studio Poppi

Tale misura di sostegno alle imprese è **incompatibile con gli altri benefici**, anche di natura fiscale, **aventi ad oggetto i medesimi costi**.

Osserva

L'agevolazione **non sarebbe** quindi **cumulabile con il credito d'imposta sanificazione**¹.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

¹ Si rammenta, infatti, che l'art. 125 del D.L. Rilancio riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e agli enti non commerciali, un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario e può essere utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24, ovvero ceduto ad altri soggetti ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020.

Studio Poppi